



**SNALS conf.s.a.l.**  
segreteria provinciale di Venezia

**LE SCHEDE DELLO SNALS**

## **DOCENTI “FRAGILI”**

Nuove disposizioni con la Circolare MI n. 1585 dell'11.9.2020, che fornisce *Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del DS riguardo ai lavoratori fragili con contratto t.i.e t.d.*

### **1) Lo svolgimento delle visite mediche**

Si svolgono come vi abbiamo già illustrato nella scheda 212 del 5.9.2020, di cui la presente scheda n. 213 costituisce un'integrazione.

Il MI ha “risolto”, con la nuova circolare, anche la questione legata al tempo di attesa: In attesa della visita medica richiesta, se il DS è in possesso di elementi che fanno presumere ragionevolmente un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente, potrà disporre la sospensione cautelare dal servizio sino alla data della visita. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio e' corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia.

### **2) Gli esiti**

**Per il personale docente/educativo (a tempo indeterminato o in periodo di formazione e di prova)**, dalla visita medica possono derivare i seguenti esiti:

- a. Idoneità;
- b. Idoneità con prescrizioni
- c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio

- **Idoneità** . Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.

- **Idoneità con prescrizioni** . Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del DS provvedere alla fornitura dei DpI e adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Se il giudizio di idoneità non indica chiaramente le prescrizioni o se risultano non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il DS chiede una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche del lavoro del docente.

• **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio** . Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere:

- a) l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato (inidoneità temporanea assoluta a qualsiasi lavoro);
- b) l'impossibilità a svolgere attività lavorativa solo relativamente alla specifica mansione svolta (inidoneità temporanea relativa alla docenza) .

**Nel caso a) -inidoneità temporanea assoluta-** il personale deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico. E' esclusa ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

**Nel caso b) - inidoneità temporanea relativa alla docenza -** il personale è utilizzato in altri compiti tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

✓ L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo avviene a domanda dell'interessato al DS, una volta acquisito il giudizio di inidoneità.

✓ Se non la richiede dovrà fruire dell'assenza per malattia.

✓ Se richiede l'utilizzazione, il DS trasmette il referto medico con il giudizio di inidoneità all'UAT, comunicando se sussistano o meno i presupposti per l'utilizzazione temporanea in altri compiti all'interno della Scuola di titolarità, indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo. A corredo allega il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

✓ La richiesta di utilizzo in altri compiti obbliga il personale docente a un orario di lavoro a 36 ore settimanali.

✓ Alcune possibili attività da svolgere sono le seguenti:

servizio di biblioteca e documentazione; organizzazione di laboratori; supporti didattici ed educativi; supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche; attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Dette attività potranno essere svolte in modalità di lavoro agile.

✓ In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa Scuola si tiene conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. In ogni caso l'utilizzazione potrà essere disposta - sempre su base volontaria - anche presso altre Scuole, presso gli Uffici UAT o presso le sedi dell'USR, presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati, in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda esplicitamente e che la Scuola o l'Ufficio di destinazione abbia effettiva necessità di utilizzazione.

✓ Se sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle del proprio profilo professionale, può essere anche adibito, dopo aver percorso ogni opzione utile, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

✓ Per il personale docente utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, se l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

✓ Il posto disponibile per inidoneità temporanea sarà coperto con le supplenze.

**Attenzione: Non previsto l'insegnamento on line.**

Mestre, 12 settembre 2020

pc2sc213fragilità2

**SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA** aderente alla CONF.S.A.L.  
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.);  
[www.snalsvenezia.it](http://www.snalsvenezia.it); [snals@snalsvenezia.it](mailto:snals@snalsvenezia.it)